

DIVAGAZIONI EMBLEMATICHE: LO STEMMA DELLA REPUBBLICA COME  
NORMA

**GIAN LUCA CONTI\***

**Sommario**

1. L'incontro fra design e Costituzione. - 2. Il percorso del simbolo della Repubblica negli atti normativi del periodo costituente. - 3. Il fallimento della commissione Bonomi. - 4. L'emblema della Repubblica come norma.

**Suggerimento di citazione**

G.L. CONTI, *Divagazioni emblematiche: lo stemma della Repubblica come norma*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2019. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

\* Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Pisa.  
Contatto: [gianluca.conti@unipi.it](mailto:gianluca.conti@unipi.it)

### 1. L'incontro fra design e Costituzione

La Costituzione è un fatto normativo, un evento che scaturisce da una soluzione di continuità nella storia istituzionale di uno Stato e pretende di condizionare il futuro della Nazione, rinnovandone il tessuto sociale, economico e politico<sup>1</sup>.

Accade quando i valori che guidano lo sviluppo delle politiche nazionali all'interno di un discorso complessivo, che suona giusto perché ispirato a un insieme di valori condiviso fra le strutture di governo e coloro che sono governati, diventano inattuali perché la coscienza sociale improvvisamente li rifiuta. Le costituzioni non appaiono in un colpo solo, il processo storico che consente l'emersione della funzione costituente è un processo complesso e può essere considerato analiticamente solo caso per caso, costituzione per costituzione, senza inutili generalizzazioni.

La funzione di revisione costituzionale si fonda sulla persistente attualità del complesso dei valori fondamentali su cui si poggia la forma di Stato e si sviluppa la forma di governo: si tratta di aggiornare alcuni di essi al mutato spirito dei tempi ma non di rifiutare il nucleo fondamentale della Nazione come ordinamento giuridico.

Al contrario, la funzione costituente emerge nel momento in cui la Nazione avverte come ingiusti i valori fondamentali che hanno caratterizzato la sua esistenza in chiave identitaria e decide di darsi un nuovo ordinamento sulla base del quale orientare il proprio futuro anche come rifiuto del proprio passato. Non è una scelta giuridica e forse nemmeno soltanto politica quella che si opera attraverso la funzione costituente: è una scelta identitaria e la nuova identità di una nazione deve essere percepita dal suo popolo<sup>2</sup>.

Di qui, il collegamento logico fra il Design e la Costituzione: il design racconta la Costituzione e, in quanto racconto, ne interpreta il significato normativo attraverso la forma scelta per interpretare i valori che hanno determinato il passaggio dall'ordinamento giuridico precedente – l'ordinamento del passato, l'ordinamento ingiusto – all'ordinamento giuridico successivo – l'ordinamento nuovo perché ha come oggetto la trasformazione della realtà.

<sup>1</sup> Solo per onestà di pregiudizi, l'Autore di questo paragrafo è debitore della narrazione sul potere costituente svolta da Carl Schmitt, per il quale, come è noto: «il potere costituente vero e proprio [...] non può essere trasferito, alienato, assorbito o consumato. Per quanto possibile esso è sempre presente e si pone accanto e al di sopra di ogni costituzione da esso derivata e di ogni disposizione legislativa costituzionale vigente nell'ambito di questa costituzione», C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, ed. it. a cura di A. Caracciolo, Milano 1984, 130. Sempre per trasparenza di letture, l'Autore del paragrafo ha letto Schmitt attraverso Predieri: A. PREDIERI, *Carl Schmitt, un nazista senza coraggio*, 2 voll., Firenze, Passigli editore, 1998.

<sup>2</sup> Di un tanto erano assolutamente (in)consapevoli i costituenti che nell'art. 12, Cost. hanno regolato l'identità della nazione attraverso la disciplina della bandiera, secondo quanto già previsto dall'art. 8, d.lgs.Pres. 1/1946: un articolo sulla bandiera non può mancare, perché è presente in tutte le Costituzioni (M. Ruini, nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1947).

Questo collegamento è anche una realtà storica, perché fra il giugno del 1946 e i primi mesi del 1948, la fabbrica della Costituzione, ovvero il complesso meccanismo formato dai governi De Gasperi (tre fra il 14 luglio 1946 e il 24 maggio 1948) e dall'Assemblea costituente (che ha iniziato i suoi lavori il 25 giugno 1946 e li ha terminati il 31 gennaio 1948, il giorno in cui ha anche approvato l'emblema della Repubblica), ha dialogato intensamente con la cultura progettuale alla quale ha chiesto di sviluppare l'emblema della Repubblica per mezzo dei concorsi ai quali sono, fra le altre cose, dedicate queste pagine. E, infine, è un collegamento giuridico: la scelta del simbolo della Repubblica è stata giustificata da un insieme di norme – non sempre oggetto di estrema attenzione neppure nel ricordo degli studiosi – che vale la pena indagare perché ne qualificano il contenuto: una decisione pubblica ha il valore del procedimento legale che è stato definito per la sua adozione e che individua il meccanismo di selezione, valorizzazione e sintesi degli interessi su cui andrà ad incidere.

Al termine di questo percorso è possibile sostenere che il simbolo della Repubblica è la rappresentazione sintetica dei valori costituzionali sui quali l'Assemblea costituente ha inteso fondare la costruzione della Repubblica e che, in questo simbolo, l'opera di sintesi grafica dei valori costituzionali ha prodotto una norma giuridica il cui contenuto è l'identità della Nazione.

L'unione della sensibilità costituzionale e politica dei costituenti con la sensibilità artistica e la capacità professionale dell'autore del simbolo della Repubblica Italiana, Paolo Paschetto, ha consentito di sviluppare una norma di un genere assolutamente particolare, perché il contenuto normativo viene espresso attraverso dei segni grafici che trovano il proprio riferimento semantico nelle disposizioni costituzionali, le quali costituiscono l'inventario dei significanti espressi dal simbolo e ricevono a loro volta, dal modo in cui sono connesse nel simbolo, nuovi significati.

Il contenuto normativo essenziale del simbolo della Repubblica è la necessità di unire storie e identità diverse orientandole verso il superamento delle fratture che avevano caratterizzato la trasformazione dello Statuto albertino nel regime fascista e, soprattutto, verso un ordinamento sociale, economico e politico fondato sui valori della persona, della eguaglianza e della solidarietà<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> L'emblema della Repubblica non deve essere confuso con la bandiera dello Stato, come è stato osservato nei lavori dell'Assemblea costituente, vedi la discussione nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1947, sub emendamento Selvaggi. La bandiera può essere considerata l'espressione in simbolo dello Stato inteso come nazione, vedi R. BALZANI, *Dai tricolori al tricolore. Pluralismo cromatico, spirito civico e ideologia nazionale nel risorgimento*, in M. Gavelli, O. Sangiorgi, F. Tarozzi (ed.), *Tricolore e formazione della coscienza nazionale*, Firenze, Vallecchi, 1996, 7 e ss. Si deve ricordare che l'Assemblea costituente ha approvato l'art. 12, Cost. praticamente senza dibattito e in un tripudio gioioso: «vivissimi generali applausi», si legge nel resoconto del 24 marzo 1947. Il punto è che mentre la scelta del simbolo, secondo l'impostazione condivisa dagli Autori di questo saggio, è stata orientata dalla

Si tratta di un valore costituzionale di sintesi, e questa, forse, è la ragione per cui è difficile immaginare che il simbolo della Repubblica possa essere cambiato, non perché le costituzioni non possono essere soggette a revisione, il che è assolutamente pacifico, ma perché il simbolo della Repubblica rappresenta in forma grafica il nucleo essenziale di quei principi costituzionali che possono essere considerati sottratti a qualsiasi forma di revisione secondo quanto previsto dall'art. 139, Cost.



Bozzetti per l'emblema della Repubblica Italiana, Paolo Paschetto, 1948. A sinistra, bozzetto del 01 febbraio '48 (china, tempera, matita su cartone, 463x410): sotto l'immagine è riportata a matita l'indicazione *ridotto a cm. 11*, in basso l'iscrizione con approvazione e timbro a secco dell'Assemblea Costituente, in basso a destra il simbolo di Paschetto. Al centro, bozzetto del 15 febbraio '48 (tempera colorata e china su cartone, 320x244): in alto a sinistra a matita rossa "A", in alto a destra V, nel cartiglio REPUBBLICA ITALIANA, sotto l'immagine è scritto a lapis, *A - lettere in bianco - rosso bandiera*, in basso a destra il simbolo di Paschetto. A destra, bozzetto del 18 aprile '48 (tempera colorata, matite su cartone, 442x408): nel cartiglio REPUBBLICA ITALIANA, in basso a destra il simbolo di Paschetto seguito dalla data *18 aprile 1948* (Archivio Centrale di Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto 1948-50, fasc. 332/12484 *Concorso per l'emblema della Repubblica*)

necessità di rappresentare in termini grafici il complesso insieme dei principi fondamentali della Costituzione, la scelta della bandiera è stata dettata dalla necessità di assicurare continuità alla nazione costruita dal risorgimento nella nazione difesa attraverso la lotta contro il fascismo.

## 2. Il percorso del simbolo della Repubblica negli atti normativi del periodo costituente

La decisione di dotare la Repubblica di un nuovo simbolo è contenuta nel decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, contenente le Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 20 giugno 1946.

Si tratta della prima Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana<sup>4</sup>: la precedente (n. 133 del 10 giugno 1946 è stata l'ultima Gazzetta ufficiale del Regno di Italia) aveva subito l'imbarazzo di dover registrare il colpo di Stato di maggio pubblicando sia decreti legislativi sottoscritti da Umberto di Savoia come Luogotenente del Regno – secondo la formula elaborata dal patto di Salerno per addivenire attraverso la tregua istituzionale alla decisione sulla forma istituzionale dello Stato – sia decreti legislativi sottoscritti come Re d'Italia, entrambi controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri, De Gasperi, il ministro proponente e il guardasigilli, Togliatti.

La Gazzetta ufficiale n. 134 pubblica innanzitutto il risultato del referendum istituzionale che ha scelto la repubblica e, immediatamente dopo, il decreto legislativo presidenziale n. 1/1946 che rappresenta il primo seguito del referendum istituzionale ed il primo atto normativo emanato nel periodo repubblicano. L'art. 7 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri nomini una commissione incaricata di studiare il nuovo emblema dello Stato e che il nuovo emblema sia approvato dall'Assemblea costituente.

Il successivo art. 8, come si è anticipato in nota, prevede che, sino a quando l'Assemblea costituente non deliberi diversamente, la bandiera nazionale resti il tricolore cisalpino, depurato dall'emblema di Casa Savoia. La decisione di modificare l'emblema dello Stato deriva direttamente dalla scelta referendaria sulla forma istituzionale: la Repubblica deve avere un suo simbolo e questo simbolo rappresenta la conseguenza della forma di Stato che il popolo ha deciso. Nello stesso tempo, il D.Lgs. Pres. 1/1946 lascia intatto il tricolore a cui sottrae lo stemma di Casa Savoia ma che resta bandiera italiana, secondo una opzione che resiste anche ai lavori dell'Assemblea costituente.

L'emblema della Repubblica deve cambiare perché rappresenta la graficizzazione della scelta repubblicana e quindi di una rottura completa rispetto al passato, di cui non si condividono più le idee. La bandiera resta la stessa perché il popolo, come unità che ha condiviso un destino storico, è rimasto lo stesso e questa identità costituisce un valore presupposto al lavoro dell'Assemblea costituente.

<sup>4</sup> Sottolinea questo aspetto anche T. GROPPI, *Sub art. 12, Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, T. GROPPI, *Commentario breve alla Costituzione*, Torino, Utet, 2006, part. 308.

Lo studio del nuovo emblema è un compito che spetta al Governo che deve nominare una commissione con questo scopo. Si tratta di un'attività preparatoria in cui il Governo (e quindi l'indirizzo politico di maggioranza) seleziona le persone più qualificate per indirizzare l'attività di studio necessaria alla elaborazione dei modelli da sottoporre all'Assemblea costituente. Il compito di decidere il modello da adottare come simbolo della Repubblica italiana spetta, invece, all'Assemblea costituente, ovvero all'organo incaricato di approvare la nuova Costituzione: si tratta, perciò, di una scelta che, sebbene non adottata a livello costituzionale, in un certo senso partecipa dello stesso valore della Costituzione quanto meno perché è il frutto del metodo con cui la Repubblica ha costruito il proprio ordinamento cercando di abbandonare il fascismo e costruendo dei valori capaci di unire partiti politici portatori di ideologie antitetiche.

La selezione degli esperti che avrebbero dovuto fare parte di questa commissione avviene con il d.P.C.M. 27 ottobre 1946 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 272 del 27 novembre 1946, a questi esperti (Ivanoe Bonomi, cui viene assegnata la presidenza; Pietro Toesca, accademico e storico dell'arte; Duilio Cambellotti, scultore; Florestano Di Fausto, architetto e deputato all'Assemblea costituente nel gruppo della Democrazia cristiana; Enrico Minio, anche lui deputato all'Assemblea costituente dove aderisce al gruppo comunista; Liborio Patri, reggente della Zecca di Stato; Oliviero Savini-Nicci, presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed esperto di araldica) è affidato il compito di presentare i risultati della propria opera al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, a sua volta, li deve sottoporre all'Assemblea costituente. La commissione, infine, è autorizzata a indire concorsi fra artisti e tecnici.

La commissione ha una forte connotazione politica: spicca la presenza sia di un deputato democristiano che di un comunista ed è presieduta dalla complessa personalità di Ivanoe Bonomi, il quale ha incarnato in Assemblea costituente le tradizioni dell'esperienza liberale e prefascista. In altre parole, la parte politica della commissione rivela la volontà di unire le diverse anime della nazione perché si mettono insieme i due partiti politici antagonisti che si dividono gran parte degli elettori e il politico che ricorda la storia delle istituzioni statali e rappresenta la continuità fra l'esperienza della monarchia costituzionale e la repubblica. Su questo piano, è evidente la volontà di unire le diverse anime politiche del paese, evitando scelte che possano essere strumentalizzate o risultare divisive<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> T. GROPPi, op. cit., part. 316, a proposito del tricolore osserva che, contrariamente a quanto previsto in altre costituzioni, la Costituzione italiana non fa divieto ai partiti politici di utilizzare la bandiera nazionale nei propri simboli e che questo è accaduto assai di frequente, basta pensare al celebre simbolo del P.C.I. disegnato da Guttuso, perché la bandiera ha come scopo quello di unificare ed è, perciò, un fatto meritevole di tutela sul piano costituzionale che un partito politico utilizzi il simbolo della Repubblica per indentificarsi perché trova così un comune denominatore con gli altri

Dall'altra parte, è forte la presenza di Duilio Cambellotti, artista tutt'altro che di secondo piano, come si avrà modo di vedere nel prosieguo, e sono rappresentate anche le amministrazioni dello Stato, attraverso il reggente della Zecca e un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. La commissione è indirizzata verso il metodo del concorso, da bandire «fra artisti e tecnici»: l'emblema viene quindi sin da subito considerato come il punto di arrivo di un'operazione di interpretazione artistica dei valori repubblicani che deve essere valida sul piano tecnico, considerando le esigenze di riproduzione dell'emblema sui diversi supporti su cui lo stesso dovrà essere collocato e di uso degli stessi.

### 3. Il fallimento della commissione Bonomi

Dopo una lettera di De Gasperi a Terracini<sup>6</sup>, la questione dell'emblema resta sottotraccia. De Gasperi aveva sottolineato che la responsabilità di sottoporre all'Assemblea costituente un bozzetto, era del Governo e che il Governo, in questo caso, aveva il compito di presentare un simbolo ben riuscito e rappresentativo. Ma confessa anche che questo compito non è stato assolto e lascia intendere che non era nelle corde di quel Governo portarlo a termine. Solo il 19 gennaio 1948, quando oramai era prossima la scadenza dei lavori dell'Assemblea costituente<sup>7</sup>, Terracini – nell'intermezzo della discussione della legge sulla stampa e senza che l'argomento fosse all'ordine del giorno – ricorda all'Assemblea il lavoro della commissione presieduta da Bonomi, osserva che i lavori esaminati dalla stessa sono esposti in una sala adiacente a quella in cui si tiene la seduta, raccoglie i «commenti prolungati» dell'aula a questo proposito e conclude chiedendo all'Assemblea di nominare una nuova commissione che,

partiti politici. Lo stesso può dirsi dell'emblema della Repubblica, che, però, si presta assai di meno ad essere utilizzato dai diversi partiti politici per la propria propaganda. Si può aggiungere che se i partiti politici successivi alla approvazione della Costituzione e alla costituzionalizzazione della bandiera della Repubblica nonché alla approvazione formale dell'emblema repubblicano possono utilizzare questi elementi grafici nella propria attività, la Costituente, con riferimento alla scelta del simbolo della Repubblica, invece, non avrebbe potuto usare segni caratterizzanti un determinato movimento politico senza mostrare di propendere per questo e quindi venendo meno al proprio mandato unificante.

<sup>6</sup> Il 25 luglio 1947, De Gasperi scrive a Umberto Terracini, esprimendo le perplessità del Presidente del Consiglio a far proprio il risultato dei lavori della Commissione Bonomi. Scrive De Gasperi: «Poiché la responsabilità dell'ulteriore corso dello stemma non è più della Commissione tecnica, ma del Governo, io sono molto perplesso se far assumere al Gabinetto l'iniziativa di proporre un simbolo non certo ben riuscito e rappresentativo - e, motivando la sua titubanza, aggiunge - forse con tutti questi legami non era facile per alcun artista poter dar sfogo alla pienezza delle proprie attitudini».

<sup>7</sup> Parla di disinteresse della Costituente per gli aspetti simbolici, T. Groppi, op. cit., 308, che ricorda come la norma che regola i colori della bandiera sia stata considerata come un vezzo di sartoria (Clerici, nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1947), cfr. G. DELLEDONNE, *Obblighi di esposizione di bandiere regionali nella Repubblica una e indivisibile: a proposito della sentenza n. 183/2018 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, 3/2018.

«esaminati la questione e i disegni esposti, sottoponga all'Assemblea una proposta concreta».

Andreotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, chiede di parlare per esporre il punto di vista del Governo, il quale ha sottoposto alla Costituente il bozzetto premiato dalla Commissione presieduta da Bonomi «ma senza la convinzione [...] che fosse tale da poter poi essere prescelto come stemma della Repubblica». Andreotti fa presente anche che, successivamente alla chiusura del concorso, sono stati presentati altri bozzetti e chiede che anche questi siano esaminati, dal momento che si tratta di scegliere un simbolo destinato a durare nel tempo e quindi non ha senso considerare come perentorio il termine fissato dalla Commissione per la presentazione dei lavori in concorso.

L'Assemblea costituente, con una discussione piuttosto distratta (un esponente dell'uomo qualunque chiede se non si possa lasciare la bandiera così come è solo per sentirsi rispondere – da Andreotti – che si sta parlando dell'emblema dello Stato e non della bandiera, di un timbro e non di un drappo), arriva alla conclusione di formare una nuova commissione con il compito di sottoporre un emblema all'approvazione dell'Assemblea.

La Commissione, con il tacito benestare dell'Assemblea, interamente formata da uomini politici, viene nominata da Terracini e ne fanno parte: Fabrizio Maffi (comunista); Emilio Lussu (autonomista); Angela Maria Cingolani (democrazia cristiana); Mario Cevolotto (democrazia del lavoro); Guglielmo Giannini (Uomo qualunque); Orazio Condorelli (liberale); Gino Pieri (socialista); Giovanni Conti (repubblicano); Nino Mazzone (socialista); Giuseppe Candela (unione democratica nazionale); Guido Rossi Perez (uomo qualunque).

L'Assemblea costituente, con questa decisione, ha sostanzialmente preso atto della insoddisfazione del governo rispetto al compito che gli era stato chiesto di svolgere e quindi ha avocato la decisione sul simbolo formando una commissione di nomina presidenziale, con la partecipazione per teste di pressoché tutti i gruppi parlamentari (mancava il PSIUP), che avrebbe potuto esaminare i bozzetti già esaminati dalla prima commissione e anche quelli prodotti successivamente.

La seconda commissione opera al di fuori delle attribuzioni di cui al d.lgs.Pres. 1/1946, che consentivano alla Costituente di pronunciarsi solo sulla base di una proposta governativa, e quindi la sua nomina rientra nelle attribuzioni complessivamente assegnate alla Costituente dal d.lgs.lgt. 96/1946 e dal d.l.lgt. 151/1944. L'art. 3, d.lgs.lgt. 96/1946 stabilisce che la funzione legislativa, ad eccezione della materia costituzionale, resta delegata al governo, salvo solo: (a) la materia elettorale; (b) la ratifica dei trattati internazionali; (c) gli affari che lo stesso governo affida all'autorità dell'Assemblea costituente.

La decisione secondo cui il simbolo sarebbe stato scelto dalla Costituente su proposta del Governo era stata adottata con un atto avente valore di legge: l'art. 7, d.lgs.lgt. 1/1946, sicché una diversa decisione poteva essere adottata solo con un atto avente lo stesso valore.

La deliberazione dell'Assemblea costituente del 19 gennaio 1948 con cui si è deciso di affidare a una commissione diversa da quella di cui all'art. 7, d.lgs.lgt. 1/1946 il compito di proporre l'emblema da utilizzare come simbolo della Repubblica ha, perciò, lo stesso valore dell'art. 7, d.lgs.lgt. 1/1946, di cui costituisce una deroga o, più precisamente, una violazione.

In realtà, ne aveva di più perché, ai sensi dell'art. 3, d.lgs.lgt., l'attività di rango primario restava delegata al governo ad eccezione delle materie che si sono dette, sicché il Parlamento nel momento in cui ha nominato una commissione per l'esame del simbolo della Repubblica vanificando il lavoro svolto dalla commissione nominata dal governo ha riconosciuto il valore costituzionale dell'emblema, o meglio che la scelta dell'emblema era un affare che cadeva all'interno della materia costituzionale<sup>8</sup>.

I lavori della seconda commissione si sono articolati in tre passaggi: in primo luogo, il 21 gennaio 1948, ha preso in esame tutti i lavori già esaminati dalla prima commissione, nessuno dei quali è stato ritenuto «rispondente allo scopo»: per la seconda commissione, è chiaro che il proprio giudizio si sovrappone e supera quello della prima commissione, però, così facendo, la commissione dimostra che la scelta del simbolo è un affare che spetta esclusivamente all'Assemblea costituente; in secondo luogo, viene promosso un nuovo concorso, per cui arrivano oltre 197 disegni, che vengono esaminati il 28 gennaio 1948, selezionando dapprima 12 disegni suddivisi in sei gruppi (api, scudo con corona turrata, ruota dentata con stella, aquila, torre con faro, stella). Fra questi viene scelto un ulteriore bozzetto del pittore Paolo Paschetto, che era stato scelto anche della prima commissione. Dal verbale del 31 gennaio 1948, e, in particolare dall'intervento di Terracini in replica a Laconi, deputato comunista, si capisce che la seconda commissione ha individuato il tema del disegno e che Paschetto, quindi, ha lavorato su un tema che gli era stato assegnato dalla Commissione «nominata dall'Assemblea e di cui quindi, volente o nolente, [l'Assemblea] è responsabile» (in questi termini Terracini).

#### **4. L'emblema della Repubblica come norma**

La scelta del tema da parte della seconda commissione per conto dell'Assemblea costituente dimostra la natura materialmente costituzionale del simbolo:

<sup>8</sup> La costituzionalizzazione della bandiera può essere considerata pacifica, anche se vi è un certo dibattito fra chi sostiene che i colori della bandiera siano sottratti a revisione costituzionale (T. GROPPI, op. cit., part. 310, annovera la bandiera fra i principi supremi). M. Raveraira (M. RAVERAIRA, v. *Bandiera*, I – Diritto pubblico, in *Enc. giur. Treccani*, vol. IV, Roma, 1988) non condivide questo assunto.

come si è accennato all'inizio di queste pagine, il simbolo rappresenta in termini grafici un insieme di valori costituzionali che consentono di interpretare la Costituzione e che racchiudono al loro interno il nucleo di principi supremi al cuore del tessuto costituzionale. Il ruolo di Paschetto, come osserva nel suo non troppo opportuno intervento Laconi (la scelta del tema era stata proposta da Fabrizio Maffi che apparteneva allo stesso gruppo parlamentare di Laconi e non era meno comunista di lui, sicché la polemica poteva apparire estemporanea), è stato quello del progettista che ha tradotto le indicazioni del committente in un prodotto coerente con quelle indicazioni, con quei vincoli.

Al termine della discussione, il 31 gennaio 1948, la relazione della seconda commissione viene posta ai voti e dopo prova e controprova viene approvata dall'Assemblea. Mancavano meno di quattro ore allo scadere del termine dei lavori della Costituente.

Si può essere stupiti del fatto che il dibattito sull'emblema della Repubblica abbia percorso l'intero arco di vita dell'Assemblea costituente: la questione era stata posta con il d.lgs. Pres. 1/1946 all'indomani del referendum istituzionale, la commissione che avrebbe dovuto sottoporre al Presidente del consiglio dei ministri la bozza di emblema, e che lo stesso avrebbe potuto trasmettere alla Costituente per la sua approvazione, aveva iniziato i suoi lavori il 5 novembre 1946; la Costituente, però, ha discusso dell'emblema il 19 gennaio 1948, quando decise di riprendere daccapo il lavoro già svolto, con un atto non del tutto coerente con lo schema previsto dal d.lgs. Pres. 1/1946, e lo ha approvato il 31 gennaio 1948.

Un tanto è accaduto perché la Costituente ha potuto decidere sull'emblema solo dopo avere discusso e approvato il testo della Costituzione. Il simbolo della Repubblica appare al termine dei lavori dell'Assemblea perché non è semplicemente il simbolo della Repubblica ma rappresenta, piuttosto, il simbolo della Costituzione così come definitivamente approvata il 22 dicembre 1947 e quindi pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 1 del 1948. Mentre l'approvazione della bandiera, il 24 marzo 1947, era avvenuta quasi senza discussione, non altrettanto è accaduto per l'emblema della Repubblica: l'una è un simbolo di continuità, rappresenta il dato di fatto per cui anche se cambia il regime il popolo è sempre lo stesso. L'altro, invece, ha inteso rappresentare i principi supremi del nuovo regime e, perciò, ha finito per risentire, anche se forse non come avrebbe meritato, di tutte le distanze che dividevano i diversi soggetti politici che componevano l'Assemblea costituente.

Nelle pagine che precedono si è cercato di dimostrare che l'emblema della Repubblica così come approvato dall'Assemblea costituente il 31 gennaio 1948

e trasfuso nel d.lgs. 535/1948 rappresenta una norma costituzionale, nella quale si può ricercare l'identità della Repubblica<sup>9</sup>.

I segni grafici che compongono l'emblema della Repubblica possono essere letti come una norma che esprime il nucleo dei principi supremi della Costituzione italiana. L'identità della Repubblica è espressa dall'art. 1, Cost. e, in particolare, dalla relazione identitaria (espressa dal verbo essere alla terza persona singolare del presente indicativo: "è") fra una espressione geografica (l'Italia) e un concetto costituzionale (una repubblica democratica fondata sul lavoro). Il simbolo della repubblica racconta sicuramente il lavoro: è la ruota dentata. Come il ramo di quercia allude al popolo, secondo l'iconografia rivoluzionaria francese, e il ramo di ulivo simboleggia la pace, nel senso dell'art. 11, Cost. La Repubblica italiana (scritta in lettere capitali) è il nastro che lega insieme popolo e pace: lo scopo della Repubblica è assicurare al popolo la pace intesa come valore universale e non solo internazionale.

Fino a questo punto, la scelta dell'emblema segue i principi supremi sul testo della Costituzione, non se ne allontana e propone, semmai, una lettura forte della pace come valore costituzionale capace di giustificare i limiti che sono imposti al popolo. Il simbolo, però, contiene anche altri due elementi: la stella e la cinta turrata. La stella dell'emblema della Repubblica non poteva non ricordare ai costituenti la stella del comitato di liberazione nazionale, ovvero del movimento partigiano che aveva condotto la guerra di liberazione<sup>10</sup>, e, in un certo senso, assorbe perciò il valore simbolico della cinta turrata che alludeva al diritto di resistenza nell'emblema proposto dalla commissione Bonomi e che successivamente è stato assorbito dal valore della stella<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Con timidezza di nota, ci si rende conto che l'art. 12, Cost. costituzionalizza formalmente solo la bandiera e non anche l'emblema della Repubblica, di talché non è difficile affermare che la bandiera è un valore costituzionale (peraltro sostanzialmente muto) mentre l'emblema (che però racchiude, come si dirà fra poco, i principi supremi della Costituzione), no. Questa osservazione, però, non tiene conto del fatto che l'art. 292, c.p. unisce bandiera ed emblema sotto la stessa cornice punitiva all'interno dei delitti contro la personalità dello Stato, sicché pare davvero difficile immaginare che questi due elementi simbolici godano di una copertura costituzionale diversa, anche perché la Corte costituzionale (vedi Corte Cost. 189/1987, in *Foro it.*, 1988; I, 385, con nota redazionale, ma anche 531/2000) ha unificato entrambi gli elementi all'interno del valore della dignità dello Stato.

<sup>10</sup> Il ruolo della guerra di liberazione come strumento per dare un fondamento etico alla Repubblica è evidenziato da S. Luzzato nella introduzione a P. CALAMANDREI, *Uomini e città della resistenza*, Bari, Laterza, 2006 e, volendo, GL CONTI, *L'ombra della resistenza nella Costituzione*, in *CITTA' RIVISTA*, 2006.

<sup>11</sup> Sul dibattito svolto in seconda sottocommissione intorno all'art. 50 del progetto che prevedeva: «Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino», vedi: G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, in *Novissimo Digesto italiano*, XV, Utet, Torino, 1957, 611; U. MAZZONE, *Il diritto/dovere di resistenza nella proposta di Giuseppe Dossetti alla Costituente*, in A. De Benedictis e V. Marchetti (a cura di), *Resistenza e diritto di resistenza. Memoria come cultura*, Clueb, Bologna, 2000, 49 ss. Sul fatto che

Sul piano storico, non stupisce che le indicazioni sull'emblema siano state codificate da un deputato del gruppo parlamentare comunista e quindi di un partito politico più vicino degli altri all'esperienza storica della lotta clandestina contro il regime fascista e all'orizzonte ideologico della resistenza. La resistenza, però, non è un valore esplicitamente costituzionale e, forse, non poteva neppure esserlo troppo esplicitamente, perché è stata guerra partigiana e lo scopo della Costituzione era di superare le divisioni aperte dal colpo di Stato del 25 luglio 1943 e dalla tragedia nazionale inaugurata dall'8 settembre 1943.

Lo diventa per mezzo del simbolo della Repubblica, perché l'emblema dello Stato è una norma costituzionale e uno dei principi supremi della Costituzione è il rifiuto dell'esperienza fascista espresso dalla lotta partigiana e, nello stesso tempo, la tensione verso un ordinamento talmente fondato sui valori costituzionali che ove un potere dello Stato trami per la loro violazione o soppressione sia riconosciuto ai cittadini il diritto di resistenza.

Sotto questo aspetto, l'emblema della Repubblica non può essere considerato esclusivamente come mera rappresentazione grafica dei principi supremi della Costituzione. Rappresenta anche lo sviluppo degli stessi su due piani (il riconoscimento della guerra partigiana come fondamento della Repubblica e il riconoscimento del diritto di resistenza) che l'Assemblea costituente ha consapevolmente evitato.

Tutto questo può essere considerato il risultato delle tensioni che hanno percorso i lavori della Costituente e testimoniate dal numero del *Ponte* del dicembre 1947 ma già anticipate nel primo numero di questa rivista del gennaio 1947 dall'editoriale del suo ispiratore, Piero Calamandrei.

La società civile del 1946/48 non poteva leggere i lavori della Costituente senza avvertire il tradimento degli ideali della guerra di liberazione che si stava manifestando in quella prima legislatura non ancora repubblicana ma non più fascista o monarchica. Il 2 giugno 1946 non aveva segnato davvero una rottura rispetto alla cultura fascista e della repubblica sociale: "il sogno della resistenza" non si era avverato più di quello dei garibaldini a quelli dedicati (in questi termini, l'amarezza di Predieri nel suo saggio dedicato alla Brigata Garibaldi<sup>12</sup>). È uno scenario in cui falliscono le epurazioni, l'amnistia libera criminali di guerra rendendo le ferite da queste inferte una violazione irreparabile della coscienza

dalla assenza di una previsione esplicita del diritto di resistenza nel testo costituzionale non sia possibile né corretto dedurre l'antigiuridicità dell'esercizio del diritto di resistenza, vedi C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1962, 936.

<sup>12</sup> A. PREDIERI, *Garibaldini e partigiani*, in *Quaderni del Ponte*, 1947. *Crisi della resistenza*, Firenze – Il Ponte Editore, 2005, ristampa del fascicolo del Ponte del novembre – dicembre 1947, part. 115, dove si legge: «come Carlo Alberto decideva la sconfitta dell'Austria, ma non la sua totale disfatta per conservare un appiglio, un piatto della bilancia, un elemento del vecchio consueto equilibrio, così gli anglo-americani – e la monarchia italiana – cercheranno di non esagerare nella distruzione del fascismo, di ridurlo a un *fascism without Mussolini*, supposto più moderato e non più contrastante con i loro interessi».

di chi le aveva subite, la magistratura resta impermeabile ai valori costituzionali che considera programmatici, il fascismo era degradato a una “chiassata di ragazzi”<sup>13</sup>, il riconoscimento dei partigiani come combattenti era mancato, i profitti di guerra e, soprattutto, di regime non erano stati avvocati allo Stato.

In questo scenario, non pochi capi fascisti, collaborazionisti, fucilatori di partigiani, torturatori erano stati assolti da una magistratura solo in apparenza liberata dal passato attraverso la sostituzione dei suoi vertici più compromessi con il regime fascista.

È in questo clima, il clima degli ultimi giorni di lavoro dell’Assemblea costituente, che matura l’emblema e l’emblema parla a quella stessa comunità politica cui si rivolge il numero del Ponte che ha ispirato queste righe.

Offre una risposta chiara ai critici dei lavori della Costituente, sinteticamente chiara perché riesce a racchiudere l’essenza dei principi supremi della Costituzione in una forma grafica e a illuminare l’interpretazione del testo costituzionale attraverso la sua traslitterazione in chiave simbolica.

Quel clima, che era il clima del gennaio 1948, il clima che aveva accolto con un entusiasmo molto freddo e moderato l’approvazione della Costituzione, forse, non ha mai abbandonato la storia repubblicana e, ancora oggi, l’emblema della Repubblica non è considerato come un qualcosa che scalda il cuore dei cittadini.

Tuttavia la struttura costituzionale del simbolo della Repubblica e, nello stesso tempo, la forza costituente della stagione in cui è stato pensato e approvato sono ancora oggi perfettamente attuali e piace pensare che le difficoltà incontrate da chi ha cercato di modificarlo perché superato dallo spirito dei tempi siano giustificate proprio dalla sua costituente autorevolezza.

<sup>13</sup> A. C. JEMOLO, *La battaglia che non fu data*, in *Quaderni del Ponte*, 1947. *Crisi della resistenza*, cit., part. 63 e ss.: «Nel ’44-45 c’erano nel paese, anche nelle regioni dove la guerra era terminata, dei fascisti tenaci, disperati come saremmo stati noi se avesse vinto Hitler, che avevano visto crollare il loro mondo, che forse avevano perduto la fede nel loro dio; e che non avrebbero potuto riattaccarsi alla vita se non avessero ancora operato per quello in cui credevano, in cui sempre avrebbero creduto. Ma c’era soprattutto, sovrachante di gran lungo per numero gli appassionati in irreducibile opposizione fra loro, una massa che non era mai assunta all’idea che la vita pubblica possa essere vita morale» (part. 65). Questa massa considerava il fascismo appunto uno *scherzo di natura* piuttosto che una *chiassata di ragazzi*, per utilizzare le espressioni dello stesso Jemolo.